

Statuto Associazione " Su Disterru " Onlus

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -

Art. 1

E' costituita, in conformità all'art. 10 del D.Lgs 460 del 4 dicembre 1997 l'Associazione avente denominazione "**Su Disterru**" Onlus. L'acronimo Onlus sta per Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Art. 2

L'Associazione "**Su Disterru**" Onlus ha sede in Asuni (OR) e col rispetto delle forme di legge potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche altrove, in Italia e all'Estero, la cui istituzione spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 3

L'Associazione "**Su Disterru**" Onlus è costituita a tempo indeterminato.

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4

L'Associazione "**Su Disterru**" Onlus intende svolgere attività di assistenza sociale rivolta a emigrati sardi che si trovano in situazione di disagio economico, sociale e psicologico. Per raggiungere gli scopi sopra citati l'associazione intende attivare strutture ricettive e spazi pubblici sul territorio nazionale adatti all'ospitalità, al dibattito e alla discussione intorno alle problematiche del complesso mondo dell'emigrazione sarda.

L'associazione "**Su Disterru**" onlus intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale e particolarmente intenderà perseguire l'interesse generale della comunità dei Sardi, la promozione umana, culturale, economica e l'armonico inserimento sociale dei cittadini sardi nelle diverse realtà in cui abbiano residenza.

L'Associazione intende, altresì, far conoscere ai Sardi residenti in Sardegna, la realtà dei Sardi di fuori, le esperienze maturate, le conquiste, e produrre una documentazione sul tipo di occupazioni, lavori, mestieri e professioni svolte dai Sardi di fuori, nonché della memoria dell'evento migratorio, con la raccolta di testimonianze sonore e filmate e scritte, dei protagonisti della diaspora del popolo sardo.

Si propone di promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente del territorio della Sardegna, le forme dell'economia tradizionali, legate al territorio e funzionali allo sviluppo della Sardegna e, altresì ogni forma di economia nuova adeguata al fine della crescita e rispettosa dei valori umani e dell'ambiente; di promuovere, far conoscere e valorizzare la cultura, la narrativa, la poesia, la saggistica, tutte le arti sorte e sviluppatesi in Sardegna, la lingua, le usanze, i costumi, le tradizioni locali, le radici agro alimentari della Sardegna, facendoli conoscere al di fuori della Sardegna anche a mezzo stampa, a mezzo editoria, anche nella forma telematica, a mezzo di mezzi televisivi, cinematografici, mezzi specializzati o generici, in lingua sarda - in tutte le varietà della lingua sarda e delle parlate alloglotte presenti nel territorio della Sardegna – in lingua italiana e in qualunque altra lingua, ed in qualsiasi altro modo si riterrà utile e opportuno.

Si propone, ancora, di favorire il flusso e l'interscambio culturale, di conoscenze, di infor-

mazioni nelle due direzioni, tra le due componenti del popolo sardo, dei Sardi residenti in Sardegna e di quelli fuori dalla Sardegna, con l'intento di attuare tutte le iniziative adatte a favorire:

- in Sardegna l'attenzione alla realtà umana, culturale, economica dei Sardi di fuori; e a tale fine l'Associazione potrà individuare e attrezzare luoghi e spazi in cui concentrare la documentazione più ampia possibile riguardante le esperienze, la storia, le realizzazioni dei Sardi fuori della Sardegna, comprese le storie personali dei tanti connazionali sparsi nel mondo, al fine di mantenere la memoria del passato e la coscienza del presente, come monumento che non è soltanto ricordo o commemorazione, ma memoria storica e fonte di informazioni per il presente e per il futuro; non ultimo, come riconoscimento e valorizzazione dei sacrifici e del vissuto e delle esperienze e realizzazioni dei singoli, dei gruppi, delle comunità;
- tra i Sardi di fuori, l'informazione sullo stato e sull'evolversi della realtà economica, sociale e culturale in Sardegna e la conoscenza delle diverse realtà economiche, culturali, sociali dei luoghi della diaspora dei sardi.

L'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che le circostanze ed il tempo potranno suggerire per incentivare nei Sardi, bambini, giovani, adulti e anziani, l'amore, il rispetto e la conoscenza della propria Terra, l'impegno per la sua tutela e valorizzazione paesaggistica e di tutti i prodotti del lavoro, delle intelligenze, della creatività dei Sardi favorendo, in particolare, la conoscenza e l'uso della lingua Sarda in tutte le sue varietà e delle parlate alloglotte presenti nel territorio della Sardegna, con ogni mezzo disponibile, in collaborazione con tutte le realtà scolastiche ed educative, con tutte le associazioni e realtà organizzate aventi fini comparabili, in particolare con le università della Sardegna, sempre nel rispetto delle realtà locali territoriali, ciò che non sarà in contrasto con il naturale eventuale incontrarsi e avvicinarsi delle diverse varietà grazie all'intensificarsi dello scambio comunicativo.

Potrà anche gestire servizi socio-sanitari ed educativi, produrre progetti di iniziative economiche, rivolti in via prioritaria al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovino in stato di bisogno, handicap o emarginazione, sia Sardi che di altre nazionalità, con particolare attenzione a quanti Sardi di fuori si trovino a rientrare in Sardegna in condizioni disagiate, materiali e morali, e che trovino difficoltà di reinserimento nei luoghi di origine dopo tanti anni di assenza e di esperienze maturate in contesti lavorativi e sociali diversi da quelli di origine; ma rivolti anche alla crescita e sviluppo delle microeconomie locali.

Particolare attenzione, in tal senso, porrà nel favorire attività, discussioni, pubblicazioni, proposte di ogni genere, tendenti a rendere coscienti Sardi di Fuori e di Dentro dei diversi approcci all'esistenza, alla quotidianità che comporta il vissuto di diverse esperienze, per facilitare la reciproca comprensione e valorizzare e favorire l'opera comune e di collaborazione per il progresso umano, economico, sociale e culturale della Sardegna e dei Sardi, nello spirito generale di comprensione tra culture diverse e di solidarietà tra gli uomini di qualunque etnia, credo e condizione sociale.

L'Associazione è retta e disciplinata secondo i principi della solidarietà sociale.

Ai sensi dell'art. 10 D. LGS. 460/1997 è fatto divieto di svolgere attività estranee alla lettera a) del comma 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

L'Associazione "**Su Disterru**" Onlus potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi, pur che non espressamente vietati dalla legge.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 6

Gli associati sono persone fisiche o Enti Pubblici o Privati che abbiano a cuore la realtà e il destino della Sardegna e dei Sardi, di dentro e di fuori, la Storia, la Lingua, le Tradizioni, la Cultura, l'Ambiente, la conservazione dei Valori di Sardià espressa in ogni sua manifestazione, dalla vita agro pastorale alla vita di mare, dei paesi e delle città.

Chiunque potrà richiedere di essere membro attivo dell'Associazione; la sua candidatura dovrà essere proposta da almeno tre associati, e la valutazione della domanda è demandata al Consiglio Direttivo, che decide in merito.

Avverso il diniego del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo all'Assemblea degli associati, che una volta all'anno si riunisce per deliberare i reclami in corso.

Avverso la conferma del diniego dell'Assemblea non è ammissibile ulteriore reclamo, essendo definitivo e inappellabile.

Le persone fisiche devono essere maggiorenni e non avere compiuto reati di sangue.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come socio effettivo dovrà presentare al Consiglio Direttivo, che è l'Organo Amministrativo, domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'assenza di condizioni ostative;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 delibera sulla domanda.

L'Organo Amministrativo delibera sulla nomina dei Soci Onorari, che potranno essere indicati da ciascun socio tra le personalità pubbliche e private, Istituzioni ed Enti che, pur non intendendo svolgere attività concreta all'interno dell'Associazione ne condividano gli obiettivi e desiderano affiancare il loro nome all'Associazione, quali soci onorari, a sostegno della pubblica immagine e credito morale dell'Associazione stessa.

Art. 8

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota associativa che verrà fissata dall'Assemblea anno per anno e che per la costituzione è fissata in euro 50 per singolo associato; la quota associativa non è dovuta da associati onorari, o associati effettivi che abbiano fatto elargizioni, donazioni, o abbiano svolto a favore dell'Associazione attività di collaborazione gratuita. Il Consiglio direttivo delibera in merito;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro soci.

Art. 9

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione, o per causa di morte.

Quale che sia la causa della cessazione del rapporto di associazione allo associato nulla compete in termini di patrimonio, stante la natura non lucrativa dell'Associazione.

Art. 10

Ogni associato può recedere in qualsiasi momento, comunicando la propria volontà al Consiglio direttivo, per raccomandata a.r.

Art. 11

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che, senza giustificato motivo, arrechi danno all'Associazione;
- b) che nell'esecuzione degli eventuali incarichi che egli avesse assunto come collaboratore o dipendente, commetta gravi mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da compromettere il vincolo di solidarietà su cui si fonda il rapporto associativo;
- c) che abbia commesso reati di sangue, in tal caso il procedimento di esclusione potrà essere avviato solo dopo una sentenza di primo grado; nel frattempo il rapporto associativo sarà sospeso e l'associato non potrà esprimere un voto in assemblea.

L'esclusione diventa operante a partire dall'annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 12

La delibera di recesso deve essere comunicata all' associato destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra gli associati e la Associazione in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio dei Probiviri, regolato dall'art. 29 del presente Statuto.

Gli associati che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'Organo Amministrativo, dovranno promuovere la procedura, con atto comunicato a mezzo raccomandata all'Associazione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dei provvedimenti stessi.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dalle elargizioni di privati od Enti, dalle offerte, donazioni, eredità di benefattori;
- c) dalle entrate dell'Associazione attinenti le attività Istituzionali e le attività ad esse direttamente connesse.

Per le obbligazioni sociali risponde l'Associazione con il suo patrimonio; l'Organo amministrativo per le delibere di spesa che dovessero eccedere il patrimonio dell'Associazione. Il Patrimonio è indivisibile e non può essere ripartito tra i soci né durante la vita associativa né all'atto dello scioglimento. In quest'ultimo caso il patrimonio sarà devoluto nei modi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad altra Onlus, di scelta dell'Assemblea.

TITOLO IV

BILANCIO

Art. 14

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi in conformità con i principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi qualora lo richiedano particolari esigenze, certificate dall'Organo Amministrativo prima della scadenza del termine ordinario di quattro mesi.

Non possono essere distribuiti utili ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 460/97, neppure in forma indiretta, agli associati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati dall'Associazione istituzionale per la copertura dei costi delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 15

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Comitato Esecutivo
- d) i Coordinatori delle aree specifiche dell'attività dell'Associazione
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 16

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione delle assemblee dovrà essere effettuata almeno 8 giorni prima della data fissata dall'organo amministrativo.

Le convocazioni potranno essere effettuate per lettera spedita agli associati, per posta elettronica, per fax, con comunicazione telefonica.

La convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo (che sarà sempre il luogo in cui si troverà il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, sia che si tratti di una sede dell'associazione in Italia o all'estero, o altro luogo), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i revisori effettivi, se eletti.

La presenza dei soci potrà essere considerata valida a tutti gli effetti se ottenuta in tutto o in parte anche per via telematica, quali video conferenza, teleconferenza, videofonia, posta elettronica, fax, telefono o mezzi simili. In tali casi l'Assemblea si considererà effettuata nel luogo ove trovansi il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario che redigerà il verbale dell'Assemblea stessa.

Il verbale delle assemblee sarà portato a conoscenza degli associati a cura dell'organo amministrativo anche a mezzo di pubblicazione in apposito sito internet dell'Associazione stessa.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) delibera sull'ammontare della quota associativa;
- 3) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, e la retribuzione annuale dei revisori, se eletti;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori;
- 7) delibera dei reclami degli aspiranti associati;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Associazione riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 14.

L'Assemblea si riunisce inoltre qualora l'Organo Amministrativo lo creda necessario ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei revisori, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 18

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori ai sensi del Codice civile.

Art. 19

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci effettivi aventi diritto al voto, quindi con esclusione nel computo dei soci onorari, a cui non compete il diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se raggiunge un numero di partecipanti pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti;

l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di due terzi dei presenti con diritto di voto, ed in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Art. 20

Per le votazioni si procederà col sistema della votazione mista, sia per alzata di mano, per i presenti, che per mezzo telematico, per i soci distanti e connessi all'Assemblea stessa. Alla conta dei voti presiederà il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario che redigeranno apposito elenco con l'indicazione del voto espresso per i singoli punti dell'ordine del giorno. L'elenco sarà pubblicato in Internet alla stregua del verbale dell'Assemblea.

Art. 21

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci effettivi che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno due mesi.

Ciascun socio effettivo ha diritto ad un voto.

I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare altri soci, ricevendo deleghe da altri soci, senza determinazione di limite.

Art. 22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario sarà fatta dal Presidente dell'Assemblea. Il Segretario può essere anche un non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Non sussiste in ogni caso alcun obbligo di presenza notarile, anche per le assemblee straordinarie.

Art. 23

Il potere di amministrazione dell'Associazione è affidato al Consiglio Direttivo che potrà essere di 3-5-7-9-11 membri a seconda di quanto deciderà l'Assemblea, in considerazione di una sufficiente rappresentatività degli iscritti.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente e può delegare determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio dei revisori se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, in favore dell'Associazione.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta al mese e, dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure qualora gli sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione, sia a mezzo di lettera, di telefono, fax o con altro mezzo, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le adunanze degli Organi amministrativi, dei Revisori, dei Proibiviri possono essere tenute anche a mezzo telematico, quali, a titolo di esempio, video telefono, teleconferenza, posta elettronica, telefono, ecc. In tal caso l'adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui trovasi il Presidente, o il Vice Presidente che lo sostituisce, che avranno cura di redigere l'apposito verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri del Consiglio.

Le votazioni sono riscontrate con doppia conta dei voti da parte del Presidente o di chi lo sostituisce nella direzione dell'Adunanza e da un Consigliere.

Il Consiglio potrà essere convocato anche in luogo diverso da quello della sede sociale, in Italia o all'estero e si considererà tenuto nel luogo in cui si troverà il Presidente o il Vice Presidente che lo sostituisce.

Art. 25

Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, e sarà affiancato dai Coordinatori i quali assumono il ruolo di Consiglieri delegati per specifiche attività.

Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri, tra cui il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, ed un consigliere nominato da Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione straordinaria, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Art. 26

Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, in assenza del Presidente, qualora sia richiesta la presenza fisica del rappresentante dell'Associazione, o il Consigliere più anziano, in caso di assenza o prolungato impedimento di entrambi, hanno la rappresentanza della Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Dette persone sono perciò autorizzate a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Associazione spetta, nei limiti delle deleghe conferite, ai Consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza fisica, ove questa sia richiesta dalla natura dell'atto, o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le di lui mansioni e poteri spettano al Vice Presidente.

La firma e/o la partecipazione all'atto da parte del Vice Presidente attesta l'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di impossibilità sopravvenuta e prolungata oltre tre mesi di uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione, designandoli da apposita lista di 2 Consiglieri supplenti, fissata dall'Assemblea in occasione della elezione delle cariche associative nei modi previsti dalla legge, con la nomina a partire dal più anziano.

Art. 27

Verificandosi le condizioni di cui D.Lgs 460/1997 , l'Assemblea eleggerà tre Revisori effettivi e due supplenti; l'Assemblea nominerà pure il Presidente del Collegio dei revisori.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei revisori deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo n. 88/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il compenso annuale spettante ai componenti del Collegio dei revisori verrà stabilito dall'Assemblea degli associati, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Per la nomina e le attribuzioni dei Revisori, non che per la loro retribuzione, si osserveranno le norme in materia e le tariffe previste dagli ordini Professionali vigenti al momento della nomina.

Art. 28

Il Collegio dei Revisori, che sarà obbligatorio nei casi previsti dal D.Lgs 460/1997 art. 25 co. 5 (qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'equivalente dell'ammontare di due miliardi di lire), deve controllare l'amministrazione della Associazione, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto ed accertarne la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito Libro.

Art. 29

Le controversie che dovessero insorgere tra Associati, Consiglieri e liquidatori riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari, o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre Proviviri, nominati ogni 3 anni dall'Assemblea ordinaria, tra gli associati e non, pur che competenti in materia legale, amministrativa, associazionistica e di indubbia moralità.

Rientrano in particolare nella competenza del Collegio dei Proviviri le decisioni sulle controversie in materia di esclusione di Soci.

La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

I Proviviri decideranno in via irrituale secondo coscienza ed equità.

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di 60 giorni dalla proposizione della controversia, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo di ulteriori 60 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il Collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 30

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 19 nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Onlus, indicata dall'Assemblea, avente finalità simili a quelle della Associazione, o sarà devoluta a fini di pubblica utilità, sentita in ogni caso la prevista Authority.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31

L'Associazione potrà redigere un proprio Regolamento idoneo a dare ordine e regole alle attività istituzionali della Associazione, che troveranno compimento ed evoluzione nel tempo.

In considerazione del particolare rapporto associativo e dell'intenso lavoro che molti associati dovranno prestare al fine di perseguire le finalità statutarie, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi, nonché le relative retribuzioni saranno regolate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati, salvo delega al Consiglio direttivo.

Anche qui si rinvia al D.LGS 460/ 1997, per i limiti relativi ai compensi agli associati.

Art.32

Anche il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un Regolamento Interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo ed approvarsi dall'Assemblea.

Art. 33

Per tutto quanto non è regolato dall'Atto Costitutivo di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni Onlus, particolarmente agli effetti tributari.

registrazione Agenzia delle Entrate
Ufficio di Oristano
Reg.to il 28 maggio 2004 n. 1508 serie 3
Variazione all'art. 4 registrazione Agenzia delle Entrate
Ufficio di Oristano
Reg.to il 27 dicembre 2004 n. 101176 serie 3